Inizio modulo

Fine modulo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G PACE MILANO - 25/01/2013 - *Num.Reg.Ord.* 65 *del* 2013 *(Gazzetta Ufficiale* *num.* 15 *del.* 10/04/2013 *)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Oggetto:*  | Legge 21/11/1991 num. 374 art. 10 com. 1 |  |
|   | Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 2 |  |

Ordinanza del 25 gennaio 2013 emessa dal Giudice di pace di Milanonel procedimento civile promosso da Vorwerk Folletto S.a.s.. Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Obbligo del giudice di pace di astenersi quando sussistono "gravi ragioni di convenienza" e quindi anche quando abbia un personale interesse collegato con il sistema di retribuzione fondato sul "cottimo" - Violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo -  Auspicio che la Corte costituzionale proceda all'autorimessione della questione di costituzionalità della norma (art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991) che prevede la retribuzione a cottimo del giudice di pace relativamente ai decreti ingiuntivi. - Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 10, comma 1; cod. proc. civ., art. 51, comma secondo. - Costituzione, artt. 3 e 111. (GU n. 15 del 10.04.2013 )  IL GIUDICE DI PACE     Sul ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di € 1.032,91proposto dalla Società WORWERK FOLLETTO s.a.s. di Vorwerk Managements.r.l., con sede in Milano, via Ludovico di Breme 33, in persona delConsigliere della Vorwerk Management s.r.l. dott. Marziano Calzari,elettivamente domiciliata in Milano, Corso Venezia 61, presso lostudio dell'Avv. Ivana Scaglia che la rappresenta e difende in forzadi procura generale alle liti in atti Notaio dott.ssa Monica Zara,  Contro Sorrentino Domenico, residente in Briatico Paradisoni(VV), via Dante 3,  Ha pronunciato la seguente ordinanza.  Questo giudice, per le considerazioni che seguono, ritiene che ladecisione sul presente ricorso debba essere preceduta dalla soluzionedi una questione di legittimità costituzionale concernente il doveredel giudice ad astenersi perché, obiettivamente, questo giudice haun interesse personale, quanto meno indiretto, connesso al ricorso eperché non sussistono le condizioni che possano garantire al giudicedi essere obiettivo ed imparziale e/o di apparire obiettivo eimparziale.  Fatto e diritto     La Società ricorrente Worwerk Folletto s.a.s. vende ratealmentesu tutto il territorio nazionale beni di uso molto comune (piccolielettrodomestici) e, mensilmente, presenta all'Ufficio del giudice diPace di Milano (città ove ha la sua sede) circa duemila ricorsi peraltrettanti decreti ingiuntivi nei confronti di debitori, quasi tutti"consumatori" e quasi tutti residenti in Comuni non compresi nelcircondario di Milano.  Gli anzidetti ricorsi, secondo l'orientamento di alcuni giudici,dovrebbero essere rigettati per incompetenza territoriale del giudiceadito perché per le  controversie tra "professionista" e"consumatore", in base alla legge (art. 33, comma 1, lett. u), D.L.von. 206/2005) e alla consolidata giurisprudenza (Corte di cassazioneSS.UU. Ord. 14669/03; Sez. I, Ord. n. 20718/09), competente in viaesclusiva è il giudice del luogo in cui il consumatore ha laresidenza o il domicilio.  A tale conclusione, secondo l'anzidetto orientamento, non si puònon pervenire dopo la Sentenza con la quale la Corte costituzionaleha affermato che la disposizione di cui all'art. 637 cod. proc. civ.,con un'interpretazione rispettosa dei principi costituzionali, imponesempre la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale enon solo nei casi di incompetenza territoriale inderogabile (Sent. n.410/05).  La  qualifica di "consumatore" dei debitori della Societàricorrente - come nel caso oggetto del presente ricorso - risulta inmodo assolutamente certo dallo stesso contratto stipulato tra leparti e prodotto dalla ricorrente a sostegno della sua domanda e sulquale nello spazio riservato a "privati-consumatori", è riportato ilnumero di codice fiscale dell'acquirente (mentre nello spazioriservato a imprenditori-società non è stato riportato alcun numerodi partita Iva).  I ricorsi della anzidetta Società, con alcune eccezioni, invecedi essere rigettati per incompetenza territoriale, dalla maggiorparte dei giudici addetti a questo Ufficio vengono accolti.  Le   decisioni di  accoglimento potrebbero avere diversemotivazioni, tutte opinabili, ma  probabilmente non banali,considerata la lunga esperienza professionale di quasi tutti igiudici di pace. Di certo, però, se  i  ricorsi propostidall'anzidetta Società venissero rigettati i  giudici di pace diMilano "perderebbero" - sia pure complessivamente e non singolarmentee al lordo delle ritenute fiscali - circa ventimila euro al mese.  Gli avvocati della anzidetta Società - è facile prevederlo -prenderebbero atto dell'impossibilità di ottenere dall'Ufficiogiudiziario, per loro più comodo, i relativi decreti ingiuntivi epresenterebbero i loro ricorsi ad altri Uffici giudiziari.  I giudici di pace di Milano, quindi, essendo retribuiti a cottimo(un certo compenso per ogni ricorso), obiettivamente, hanno unpersonale interesse a  "non perdere" i  ricorsi della anzidettaSocietà che, di  certo, perderebbero se  si dichiarasseroterritorialmente "incompetenti".  L'intereresse, quanto meno "discutibile"dei giudici di pace diMilano, - è doveroso evidenziarlo - è in contrasto con l'analogointeresse dei giudici di pace di altri Uffici che invece potrebbero"rivendicare" - a torto o  a ragione -  la loro competenza, nelrispetto del foro del consumatore, a decidere i ricorsi (quasi tuttii ricorsi) della anzidetta Società.  Tuttavia, paradossalmente, anche il rigetto dei ricorsi perincompetenza territoriale da parte di alcuni giudici di pace puòprovocare anomali effetti, distorsivi della giurisdizione, perché iricorsi rigettati possono (e probabilmente vengono) legittimamenteripresentati (art. 640, comma 3, cod. proc. civ.) nella quasicertezza dell'assegnazione ad un "diverso" giudice, con conseguenteincremento del "volume di affari" dell'Ufficio e delle indennità deigiudici ad esso addetti.  I giudici, tutti i giudici (compresi i giudici di pace), debbononon solo essere ma anche apparire obiettivi ed imparziali edovviamente non possono, quanto meno, apparire obiettivi ed imparzialiquando, come nel caso in esame, sia che il ricorso venga accolto siache venga rigettato, hanno un personale interesse di natura economicaad evitare un calo e/o a  favorire un incremento del "volume diaffari" dell'Ufficio.  Anche questo giudice, obiettivamente, ha un personale interessecollegato all'accoglimento o al rigetto del presente ricorso e,secondo l'interpretazione finora prevalente della normativa vigente(art. 51, comma 2, cod. proc. civ.), ma modestamente non condivisa daquesto giudice, potrebbe chiedere al Coordinatore l'autorizzazione adastenersi, adducendo "gravi ragioni di convenienza".  Recentemente, però, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, conuna pronuncia assolutamente innovativa ha stabilito che "l'obbligo diastensione del magistrato, rilevante in sede disciplinare, sussiste,per effetto dell'art. 323 cod. pen., in tutti i  casi nei qualiricorra un interesse, anche di natura non patrimoniale, proprio delmagistrato o di un suo prossimo congiunto, e che, pertanto, in talcaso, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi pergravi ragioni di convenienza ex art. 51 cod. proc. civ. deveritenersi abrogata per incompatibilità e   sostituita dalcorrispondente obbligo." (Cass. n. 19704 del 13 novembre 2012).  La Corte di cassazione, in particolare, ha precisato che "lasituazione di interesse proprio o  di un prossimo congiunto, cheobbliga all'astensione, si configura ogni qual volta il pubblicoufficiale, e, per quanto qui interessa il giudice, si trovi in unasituazione oggettiva potenzialmente idonea, secondo l'id quodplerumque accidit, a  minare le condizioni di imparzialità inrelazione all'esercizio della sua funzione, ponendo in conflitto,anche solo potenziale, l'interesse pubblico generale alla legalitàcon l'interesse proprio o dei prossimi congiunti.".  Quindi, seguendo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione,questo giudice avrebbe il dovere di astenersi e  non la semplicefacoltà di astenersi.  Per i giudici di pace, però, a  parere di questo giudice,l'astensione è regolata in modo diverso rispetto alla disciplinaapplicabile ai magistrati ordinari (rectius professionali). Per igiudici di pace esiste una norma speciale - art. 10, comma 1, dellaL. n. 374/91 - (prevalente su una norma di carattere generale), laquale, pur affermando che "Il magistrato onorario che esercita lefunzioni di giudice di pace è  tenuto all'osservanza dei doveriprevisti per i magistrati ordinari" aggiunge che (il giudice di pace)ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'art.51 del codice di procedura civile (e quindi non soltanto nei casi dicui al comma 1 ma anche nei casi di cui al comma 2 del citato art. 51"gravi ragioni di convenienza") in ogni caso in cui abbia avutorapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delleparti.".  Il giudice di pace, pertanto - a parere di questo giudice - anchea prescindere dal recente orientamento della Corte di Cassazione, conriferimento all'art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e  alle "graviragioni di convenienza", ha sempre il dovere di astenersi.  Questo giudice - nella presente fattispecie - potrebbe limitarsia dichiarare di doversi astenere ma, ritenendo le norme concernentil'astensione del giudice di  pace di  dubbia legittimitàcostituzionale, ritiene doveroso sottoporre la questione al giudiziodella Corte costituzionale.  L'indipendenza e l'imparzialità del giudice -  sempre ritenuteessenziali per l'esercizio di qualsiasi funzione giurisdizionale -con la Legge costituzionale 23 novembre 1992, n. 2, sono state ancheformalmente e solennemente riaffermate e al secondo comma dell'art.111 della Costituzione è previsto che "Ogni processo deve svolgersi... davanti ad un giudice terzo ed imparziale".  Il giudice, un qualsiasi giudice e quindi anche un giudice dipace - in base a quanto prevede la Costituzione ed insegna la Cortecostituzionale - deve non solo essere obiettivo ed imparziale, madeve anche apparire o poter apparire obiettivo ed imparziale.  La Corte costituzionale, in una Sua non recente Sentenza, dallaquale non si è mai discostata, ha affermato che "Va escluso nelgiudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere, edeve esigersi che la legge garantisca l'assenza di qualsiasiaspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio,preordinando gli strumenti atti a  tutelare l'obiettività delladecisione" (Sent. n. 60/1969).  Invece, per i giudici di pace la legge prevede un sistemaretributivo fondato sul "cottimo" (un certo compenso per ogniprocedimento definito o cancellato dal ruolo o  per ogni ricorsodeciso) che, anche se non nuoce ai giudici, nuoce all'obiettivitàdella decisione e alla credibilità della giustizia.  La retribuzione a cottimo, indubbiamente ha il pregio, ma altempo stesso il difetto (di gran lunga più rilevante del pregio), difar sorgere un interesse personale (incompatibile con la funzionegiurisdizionale) non solo a decidere nel minor tempo possibile ilmaggior numero di cause o di procedimenti ma anche a  "favorire"l'incremento delle cause.  I giudici retribuiti a cottimo, obiettivamente, sono condizionatinelle loro decisioni ed emettono provvedimenti che ad almeno unadelle parti, non di rado, possono apparire "inquinati" da interessipersonali.  Non può peraltro escludersi che alcuni giudici, probabilmentepochi, per non apparire "interessati", possano emettere o  emettanoprovvedimenti in contrasto con il loro personale interesse ma che nonemetterebbero se non fossero retribuiti a cottimo. Ma anche in talcaso i provvedimenti emessi sono o sarebbero "viziati"...  Sulla retribuzione a cottimo per i giudici di pace, alcuni annifa (25 ottobre 2005), alcuni membri del Consiglio superiore dellaMagistratura - aderenti al Movimento per la Giustizia -  hannolanciato un allarme: "Gli effetti anomali del sistema di retribuzione(prevalentemente a <<cottimo>>) dei giudici di pace costituisconocostante e  prevalente causale dei rilievi deontologici cheinteressano i magistrati onorari, di cui il plenum è  giudicedisciplinare. Nonostante il limite previsto di recente per leindennità dei giudici di pace (72.000 euro annui), continuano apervenire segnalazioni di condotte finalizzate ad incrementarel'utile economico attraverso autentiche distorsioni dellagiurisdizione. Si tratta di condotte che ... imporrebbero una seriarevisione normativa delle modalità di compenso delle attività dellamagistratura di pace.".  Non  risulta, o  almeno non risulta allo scrivente, che lasituazione sia cambiata in meglio o che gli aderenti al Movimento perla Giustizia abbiano cambiato opinione.  Alcuni giudici ordinari (sia pure onorari) e  alcuni giudicitributari, ritenendo la retribuzione a  cottimo incompatibile conl'esercizio di una qualsiasi funzione giurisdizionale, hanno giàrichiamato l'attenzione della Corte costituzionale sulle norme cheprevedono tale sistema retributivo ma la Corte non si è  maipronunciata nel merito per mancanza di "rilevanza" nei giudizi aquibus della relativa questione.  Sarebbe auspicabile, però, a parere di questo giudice, che laCorte si pronunziasse per rimuovere una situazione da molti ritenutaabnorme, ma, ovviamente, debbono sussistere i presupposti perche laCorte possa e debba pronunziarsi.  Nel caso oggetto d'esame, in base a quanto il Giudice delle leggiha affermato in una Sua non recente Sentenza, forse però sussistonoi presupposti perché la Corte sollevi d'ufficio davanti a se stessaquestione di legittimità costituzionale della norma che prevede laretribuzione a cottimo per i  giudici di pace, quanto meno, inparticolare dell'art. 11, comma 3-bis, -  concernente i  decretiingiuntivi - L. 21 novembre 1991, n. 374.  In passato la Corte costituzionale ha affermato infatti che "LaCorte può sollevare davanti a se stessa in via incidentale unaquestione di legittimità Costituzionale solo allorché dubitidell'incostituzionalità di una norma, diversa da quelle impugnata,ma che essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logicoper arrivare alla decisione sulla questione che le è stata proposta:in altri termini, deve trattarsi di norma che si  presentipregiudiziale alla definizione della questione principale e  comestrumentale rispetto alla emananda decisione" (Sent. n. 122/76).  L'art. 11, comma 3-bis, della L. n. 374/91 prevede che al giudicedi pace "In materia civile è corrisposta altresì una indennità dieuro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi,rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice diprocedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda diingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.".  Quindi nel decidere il presente ricorso, per quanto sopraesposto, questo giudice, obiettivamente, non può essere o  quantomeno non può apparire obiettivo e "imparziale".  La norma di cui all'art. 11, comma 3-bis, della L. n. 374/91, aparere dello scrivente, è costituzionalmente illegittima (o quantomeno è di dubbia legittimità costituzionale) in relazione ad alcuniprincipi costituzionali (art. 3 - ragionevolezza; art. 97 -  buonandamento ed imparzialità dell'amministrazione; art. 111, comma 2,giusto processo e imparzialità del giudice) ma, ovviamente, non èuna norma applicabile nel presente giudizio e  quindi non puòincidere almeno in modo diretto sulla decisione. Tuttavia - come hariconosciuto la stessa Avvocatura dello Stato intervenuta in unrecente giudizio di legittimità costituzionale concernente il"cottimo" - la citata norma può incidere (solo!) "sulla serenità digiudizio del giudicante".  Questo giudice non intende sollevare una questione dilegittimità costituzionale sulla norma che regola il trattamentoeconomico del giudice di pace, certo di  una pronuncia diinammissibilità per "irrilevanza", ma auspica che la  Cortecostituzionale voglia farlo.  Una pronuncia di illegittimità della norma che prevede ilcottimo risolverebbe implicitamente ogni questione concernente ildovere del giudice ad astenersi perché farebbe venir meno ogni suointeresse personale.  Questo giudice, dovendo e  volendo non solo essere ma ancheapparire obiettivo e imparziale, ma non potendo essere e/o nonpotendo apparire obiettivo e imparziale, dovrebbe astenersi, ma lasua dichiarazione di astensione non sarebbe "risolutiva" e  comunquele norme concernente l'astensione del giudice di pace sono di"dubbia" legittimità costituzionale per mancanza di razionalitàperché - se correttamente osservate -  potrebbero provocare laparalisi della giurisdizione del giudice di pace.  Questo giudice ritiene di dover sottoporre quindi al giudiziodella Corte costituzionale l'art. 10, comma 1, della L. 374/1991 el'art. 51, comma 2, cod. proc. civ. -  nella parte in cui dettiarticoli prevedono che il giudice - anche quando ha un interessepersonale collegato con il sistema retributivo (cottimo), deveastenersi in relazione all'art. 3 (ragionevolezza) e  all'art. 111,(ragionevole durata del processo) della Costituzione.  La Corte costituzionale si è già pronunciata su una questioneanaloga concernente l'astensione del giudice (Ord. n. 123/99), ma inuovi e diversi argomenti addotti con la presente Ordinanza (inparticolare il collegamento dell'astensione con il  sistemaretributivo fondato sul cottimo), a parere del remittente, meritanoun riesame dell'art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e dell'art. 51,comma 2, cod. proc. civ. e un primo esame dell'art. 11 della L. n.374/91.  L'abolizione del cottimo limitatamente ai decreti ingiuntivi(art. 11, comma 3-bis, L. n. 374/91) per effetto dell'auspicatapronuncia della Corte costituzionale comporterebbe una diminuzione,anche se limitata, della spesa pubblica e  non provocherebbe -  èopportuno evidenziarlo - la paralisi degli Uffici del giudice di paceperché i compensi concernenti i  decreti ingiuntivi costituisconosoltanto una parte e neanche quella più rilevante dei compensi deigiudici di pace.  Trattasi di questione, per quanto esposto, "non manifestamenteinfondata" ed anche "rilevante" ai fini della decisione del presentericorso.  Se il citato art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e  il citatoart. 51, comma 2, cod. proc. civ. - dei quali, a  parere di questogiudice, non può darsi una diversa interpretazione -  dovesseroessere costituzionalmente legittimi questo giudice dovrebbeastenersi.  Invece se l'art. 10, comma 1, della L. n. 374/91 e  l'art. 51,comma 2, cod. proc. civ. fossero costituzionalmente illegittimiquesto giudice non potrebbe astenersi e  dovrebbe pronunciarsi suldecreto con una decisione di accoglimento o  con una decisione dirigetto.  P.Q.M.     Visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87;  Dichiara, d'ufficio, <<non manifestamente infondata>> e <<rilevante>>per quanto in motivazione la questione di legittimità costituzionaledell'art. 10, comma 1, della L. 21 novembre 1991, 374 e dell'art. 51,comma 2, cod. proc. civ. -  nella parte in cui detti articoliprevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono"gravi ragioni di convenienza" e quindi anche quando sussiste unpersonale interesse del giudice -  in relazione all'art. 3(ragionevolezza) e all'art. 111 (ragionevole durata del processo)della Costituzione.  Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale esospende il giudizio in corso.  Dispone che la presente ordinanza sia notificata a  cura dellaCancelleria alla parte ricorrente nonché al Presidente del Consigliodei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.  Milano, 25 gennaio 2013  Il Giudice di Pace: Piscitello

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Riferimenti normativi:*  | Costituzione art. 3 |  |
|   | Costituzione art. 111 |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inizio modulo

|  |
| --- |
| Ordinanza  **242/2013** |
| Giudizio |  |
| **Presidente *SILVESTRI* - Redattore *CAROSI*** |
| Camera di Consiglio del **25/09/2013**    Decisione  del **09/10/2013** |
| Deposito del **17/10/2013**   Pubblicazione in G. U.  |
| Norme impugnate: | Art. 10, c. 1°, della legge 21/11/1991, n. 374; art. 51, c. 2°, del codice di procedura civile. |
| Massime: |  |
| Atti decisi: | **ord. 65/2013** |

|  |
| --- |
| ORDINANZA N. 242 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso, nel procedimento instaurato dalla Vorwerk Folletto s.a.s., dal Giudice di pace di Milano con ordinanza del 25 gennaio 2013, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che con ordinanza depositata il 25 gennaio 2013 il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma (rectius: secondo comma, secondo periodo), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono «gravi ragioni di convenienza» e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul “cottimo”, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni decreto ingiuntivo emesso a norma dell’art. 641 cod. proc. civ. o per ogni domanda d’ingiunzione rigettata con provvedimento motivato; che il rimettente – adito con ricorso per decreto ingiuntivo da una società, con sede in Milano, che vende a rate, in tutto il territorio nazionale, beni (piccoli elettrodomestici) di uso molto comune – sostiene di poter rilevare d’ufficio la propria incompetenza e respingere il ricorso – per essere competente, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’ingiunto, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore, nella fattispecie residente in Calabria – ovvero accoglierlo, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente nell’ufficio di appartenenza; che, secondo il giudice a quo, entrambe le decisioni sarebbero in grado di incidere sul «volume d’affari» di detto ufficio in ragione dell’elevato numero di ricorsi per decreto ingiuntivo proposti mensilmente dalla società ricorrente; che, a suo avviso, ciò farebbe sorgere nel giudicante un obiettivo interesse personale «ad evitare un calo e/o a favorire un incremento del “volume di affari” dell’Ufficio», considerato quanto previsto dall’art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991, secondo cui «In materia civile è corrisposta altresì una indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato»; che, pertanto, il rimettente sostiene che, secondo l’interpretazione che assume essere prevalente, potrebbe chiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi ai sensi dell’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ.; che, tuttavia, il giudice a quo afferma di non condividere detta interpretazione, ritenendo che la situazione in cui versa integri un caso di astensione obbligatoria e non facoltativa; che a tale conclusione giunge sia alla stregua della sentenza della Corte di cassazione - sezioni unite 13 novembre 2012, n. 19704 – secondo cui, in tutti i casi nei quali il giudice versi in una situazione oggettiva di conflitto d’interessi potenzialmente idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a minare la condizione d’imparzialità in relazione all’esercizio della sua funzione, la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza di cui all’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi abrogata per incompatibilità con l’art. 323 del codice penale (come sostituito dall’art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, recante «Modifica dell’art. 323 del codice penale, in materia di abuso d’ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale») e sostituita dal corrispondente obbligo – sia, a prescindere da essa, in ragione del particolare regime di astensione previsto per il giudice di pace dall’art. 10 della legge n. 374 del 1991, che avrebbe inteso sancire il dovere di astenersi anche quando sussistono le «gravi ragioni di convenienza» di cui alla disposizione del codice di rito; che, pertanto, il giudice a quo ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della legge n. 374 del 1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono «gravi ragioni di convenienza» e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul “cottimo”; che, dichiarandosi consapevole del difetto di rilevanza di una questione di legittimità costituzionale della norma sul trattamento economico dei giudici di pace, il rimettente precisa che non intende sollevarla, pur sollecitando questa Corte ad esercitare con riferimento ad essa il potere di autorimessione in quanto contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e del giusto processo ed imparzialità del giudice (art. 111 Cost.); che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione effettivamente proposta, l’art. 10, comma 1, della legge n. 374 del 1991 e l’art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. – nella parte censurata – sarebbero irrazionali, perché, se correttamente applicati, provocherebbero «la paralisi della giurisdizione del giudice di pace» e da ciò deriverebbe la violazione dell’art. 3 Cost. (espressivo del canone di ragionevolezza) e dell’art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost. (che prevede la ragionevole durata del processo); che ad avviso del rimettente la questione sarebbe rilevante in quanto le norme censurate gli imporrebbero di astenersi mentre, ove dichiarate costituzionalmente illegittime, gli consentirebbero di decidere, rigettando il ricorso per ragioni di rito o accogliendolo nel merito. Considerato che il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma (rectius: secondo comma, secondo periodo), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla luce dell’interpretazione propugnata dal rimettente e diversa da quella che assume essere prevalente, prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono «gravi ragioni di convenienza» e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul “cottimo”, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni decreto ingiuntivo emesso a norma dell’art. 641 cod. proc. civ. o per ogni domanda d’ingiunzione rigettata con provvedimento motivato; che il combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della legge n. 374 del 1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ. – nella parte censurata – sarebbe irrazionale, perché, se correttamente applicato, provocherebbe «la paralisi della giurisdizione del giudice di pace» e da ciò deriverebbe la violazione dell’art. 3 Cost. (espressivo del canone di ragionevolezza) e dell’art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost. (che prevede la ragionevole durata del processo); che un primo profilo di inammissibilità della questione va ravvisato nella genericità delle argomentazioni con le quali il rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.; che, inoltre, pur negando implicitamente la corrispondenza al diritto vivente dell’interpretazione delle disposizioni censurate da lui propugnata – difforme da quella che afferma essere prevalente – il rimettente si sottrae ad uno sforzo di esegesi diversa, che consenta di superare i dubbi di costituzionalità o che sia costituzionalmente orientata, esperendo un improprio tentativo di ottenere da questa Corte l’avallo dell’interpretazione proposta, con un uso distorto dell’incidente di costituzionalità; che, infine, la prospettazione della questione è contraddittoria, in quanto il rimettente assume che il trattamento economico del giudice di pace, fondato sul “cottimo”, ne mini l’imparzialità ed al contempo censura proprio le norme che, a suo dire, gli imporrebbero di astenersi per salvaguardarla; che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente inammissibile, restando assorbito ogni altro profilo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI  |

Fine moduloInizio moduloFine moduloInizio moduloFine modulo |

Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma tel. 0646981 - fax 064698916 - info@cortecostituzionale.it  |  |  |

 |

Inizio modulo